

TI_GERICHTE 36.2022.21 vom 13. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2022.21

FR: TI_GERICHTE 36.2022.21 du 13 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 36.2022.21 del 13 giugno 2022

Regeste

RIPAM 2021 e 2022. Modifica delle condizioni economiche. Cessazione attività. Ripresa degli studi. Domanda di riesame del diritto alla RIPAM riferita al 2022 ma indicante la modifica dal 2021. Art. 14 cpv. 1 RLCAMal. Ricorso accolto

Erwägungen

E. 2

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di: a) cessazione parziale dell'attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1; b) diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; c) diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; d) diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante; e) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie." La norma prevede ulteriormente che: " (...)

E. 3

Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.

E. 4

I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

E. 5

Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell'AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante." In particolare, dunque, nell'ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all'amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, verificando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l'unità di riferimento. Si noti qui, per l'interesse specifico nel caso concreto, come l'esecutivo cantonale abbia differenziato [art. 14 cpv. 1

lett. f) e cpv. 2 lett. a) Reg. LCAMal] le situazioni di diminuzione del reddito, che permette all'assicurato di domandare un accertamento del reddito al di fuori dei parametri fiscali e la cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di eventi diversi tra cui “ la riqualificazione o perfezionamento professionale ”. 2.7. Si osservi ancora come, in base all'art. 30 cpv. 2 LCAMal, il Consiglio di Stato dispone di ampia autonomia per determinare i casi nei quali la determinazione del diritto alla riduzione del premio possa avvenire al di fuori dei parametri fiscali imposti. Il testo della norma prevede infatti che: “ Il regolamento stabilisce le norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante ” senza imporre parametri o fissare altrimenti specifiche regole cui l'Esecutivo debba attenersi. In merito la dottrina (Ranzanici, op. cit., cap. 14.8.2.2. pag. 395 e ss. e 14.8.5, pag. 428 e ss.) rileva come: “ quando sia necessario procedere alla determinazione del reddito di riferimento al di fuori della tassazione (per l'imposizione fatta dal diritto federale all'art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal e quindi per il sussistere di un caso d'applicazione dell'art. 14 RLCAMal ...), l'art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede che l'accertamento del reddito di riferimento avvenga secondo le norme fissate dal regolamento. L'opzione lascia qualche dubbio quanto alla conformità delle norme regolamentari con il dettato del diritto federale” ricordando che, in genere, i limiti dell'autonomia cantonale nel regolamentare la materia della riduzione dei premi sono da ricercare nell'art. 49 cpv. 1 Cost. fed. le norme cantonali non dovendo svuotare di portata e senso la volontà del legislatore federale (in questo senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435). La dottrina citata (pag. 396) rammenta ancora come, con la modifica delle norme del 2012 e, successivamente, del 2015, “ il legislatore ticinese aveva l'occasione di regolamentare, mediante una legge formale, i casi di accertamento del reddito determinante al di fuori della tassazione applicabile in modo puntuale e completo, delegando all'esecutivo la regolamentazione dei dettagli e delle specificità. Era infatti auspicabile un miglioramento rispetto alle norme previgenti con cui la vLCAMal (all'art. 31) fissava l'obbligo per l'amministrazione di accertare il reddito in maniera autonoma in caso di assicurati tassati alla fonte, assoggettati all'imposta cantonale solo per una parte dei loro redditi o della loro sostanza, nelle ipotesi di reddito imponibile nullo od un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.– od in altri casi particolari che venivano lasciati alla determinazione dell'esecutivo mediante il regolamento” rilevando poi come: “ L'occasione offerta dalla novella legislativa non solo non è stata colta ma il legislatore cantonale ha addirittura ridotto il suo sforzo normativo. Con il 1° gennaio 2012 l'art. 30 cpv. 2 LCAMal, che regola la materia, prevede solo che, in assenza di una tassazione applicabile, il reddito di riferimento venga accertato secondo le norme e le modalità fissate nel regolamento. Il legislatore ha delegato, all'esecutivo, “in bianco”, senza porre alcun chiaro limite e senza determinare nella legge formale i punti di ancoraggio cui le norme regolamentari debbono attenersi, l'intera materia che è lasciata quindi alla competenza dell'esecutivo cantonale ” (op. cit., loc. cit.). La soluzione è stata definita poco soddisfacente. 2.8. Sempre la dottrina specifica che il “ legislatore federale, che ha concesso ai cantoni facoltà di emanare un diritto autonomo in materia di RIPAM, ha voluto solo che i cantoni vegliassero a che, nell'esame delle condizioni d'ottenimento della riduzione del premio, venissero considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti (art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal) e in Ticino questo aspetto è stato delegato all'esecutivo senza fissazione di parametro alcuno ”. Come ricordato il legislatore cantonale ticinese ha delegato al Consiglio di Stato la concretizzazione del diritto federale che impone che all'assicurato sia possibile “ ottenere che la sua situazione economica e familiare più recente venga

considerata per valutare l'esistenza di una condizione economica modesta" (Ranzanici, op. cit. pag. 397 n. 754). In sostanza, nell'ipotesi di una mutazione o peggioramento della situazione personale o economica, successivamente alla decisione di tassazione applicabile, le nuove condizioni devono essere considerate per la determinazione del diritto alla RIPAM in base alla volontà del legislatore federale. 2.9. Questa Corte si è occupata degli aspetti qui d'interesse in pochi giudizi (STCA 36.2001.71 in re GS pubblicata in RDAT 2002 II p. 91 e seg., si veda anche la dottrina citata, al n. 755 pag. 399, in applicazione del previgente regolamento Reg. LCAMal del 13 novembre 2007, che ha preceduto il testo del 5 aprile 2011, applicato per un solo anno cui ha fatto seguito quello del 29 maggio 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, vigente e STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 tra i primi). In una decisione recente (STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) questa Corte ha esaminato la richiesta di una madre che, occupandosi economicamente del figlio, aveva cambiato attività lucrativa modificando i suoi redditi, circostanza che la Cassa aveva ritenuto senza formalismi. In quel giudizio (consid. 2.13.) era stato ritenuto quanto si riporta qui di seguito: "Come ricorda la dottrina ... che richiama la STCA 36.2012.33 del 3 settembre 2012 in re M. al consid. 2.12.): "... il TCA ha ribadito che « l'accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per evitare il rischio che l'amministrazione sia confrontata con molteplici e differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere » evidenziando anche il rischio di un onere amministrativo eccessivo, ma ha anche considerato, « per il doveroso rispetto dell'art. 65 cpv. 3 LAMal » che anche altre ipotesi di riduzione del reddito oltre alla cessazione dell'attività lucrativa dovessero essere ritenute, in particolare l'interruzione (per cessazione volontaria) di una attività accessoria indipendente (non prevista nel regolamento del 2011)." La medesima dottrina ricorda che ciò: "che caratterizza le possibilità previste all'art. 14 cpv. 2 RLCAMal di chiedere l'accertamento del RD al di fuori della tassazione è la contrazione delle entrate (se si eccettua la diminuzione della sostanza per consumo proprio). Il Consiglio di Stato ha invece escluso i casi in cui intervenga un aumento della spesa, in questo coerentemente con le norme in vigore precedentemente (ossia il regolamento del 13 novembre 2007)." Ricapitolando dunque, al di fuori di una precisa richiesta da parte dell'assicurato membro della UR, di determinare il RD al di fuori della tassazione applicabile (art. 14 cpv. 2 RegLCAMal), la Cassa può procedervi d'ufficio solo se dati i presupposti del cpv. 1 (v. Ranzanici, op.cit., p. 429)." Da quanto precede discende che la Cassa non poteva, in quel caso ed in assenza di una specifica richiesta dell'assicurato in tal senso (non presenti i presupposti dell'art. 14 cpv. 1 Reg LCAMal), procedere all'accertamento dei redditi dell'UR al di fuori della tassazione applicabile e riferendosi al più recente reddito conseguito. Ne consegue che, in presenza di una contrazione dei redditi, ed in genere a fronte del realizzarsi delle condizioni dell'art. 14 cpv. 2 Reg. LCAMal, la Cassa procede all'accertamento del diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali in presenza di una esplicita (e sufficientemente precisa) richiesta dell'assicurato. La costellazione è invece diversa quando siano realizzati gli estremi del cpv. 1 dell'art. 14 Reg. LCAMal. Da evidenziare ancora come, con STCA 36.2017.69 del 17 ottobre 2017 questa Corte, nella sua composizione completa, abbia evidenziato come: "Il tema della revisione di una decisione dell'amministrazione resa in ambito della riduzione dei premi è regolato nel Regolamento di applicazione della LCAMal come ricorda correttamente la Cassa nel provvedimento impugnato. L'art. 29 RLCAMal prevede infatti che ogni membro dell'unità di riferimento può presentare un'istanza di revisione della decisione o dell'importo di

riduzione di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 14 del regolamento, per l'art. 30 RLCAMal l'istanza di revisione deve essere inoltrata entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 14." Successivamente a tale giudizio le norme regolamentari sono state cambiate, il 10 aprile 2018, e questo con effetto retroattivo all'inizio del 2018 (BU 2018 p. 134). Oggi la norma prevede che ogni membro dell'unità di riferimento possa presentare un'istanza di revisione della decisione al verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 14. La decorrenza ha effetto, in caso di cambiamento della situazione economica, dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene.

2.10. Nel caso concreto, l'amministrazione ritiene che la richiesta di revisione del diritto al sussidio dell'assicurato sia riferibile al 2022 ma non al 2021 siccome la stessa richiama solo l'anno 2022. In effetti RI 1, e meglio in sua rappresentanza il padre, ha chiesto, alla luce del soggiorno all'estero dal 6 agosto 2021 sino e compreso tutto il 2022 a seguito della cessazione di recepire un reddito e a fronte dell'inizio di una formazione, di riesaminare "la riduzione del premio 2022". Egli ha ommesso di indicare, specificatamente nell'intestato o nel corpo della sua domanda, anche la RIPAM per l'anno 2021. Il riferimento all'anno 2021 è dato per l'inizio del cambiamento, ossia la decadenza del recepimento di un reddito ("6 agosto 2021"). La decisione della Cassa non può essere confermata. Come esposto in precedenza lo scopo prefissato dal legislatore federale è quello di attribuire il sussidio per fronteggiare il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria a chi ne abbia necessità e sia da ritenere di condizione economica modesta (in base alle norme stabilite dal diritto cantonale). Deve essere considerata la situazione economica (e personale) più prossima a quella del momento per cui il sussidio è versato. Rifiutare la revisione della decisione relativa alla RIPAM 2021, come ha fatto la Cassa, a fronte dell'annuncio da parte di RI 1 della sua partenza dalla Svizzera da agosto 2021 per studio, e quindi la cessazione di ogni attività economica e il cambiamento radicale della situazione ("dal 1° agosto 2021 non percepisco più alcun reddito in quanto sono senza attività lucrativa dato che mi sono trasferito ... per motivi di studio"), ritenendo che la domanda di riesame del diritto al sussidio sarebbe relativa al solo 2022 e non comprenda invece anche il 2021, costituisce un formalismo eccessivo. RI 1 ha annunciato un cambiamento radicale dal punto di vista economico con effetto da agosto 2021, lo ha fatto ancora nel 2021 (a novembre). Rifiutare la revisione della decisione 13 novembre 2020 per la mancanza dell'indicazione dell'anno 2021 nella richiesta, rispettivamente la specifica della RIPAM 2021, costituisce un diniego di giustizia inammissibile. Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigorose, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie, in particolare nell'istituzione delle vie di diritto, ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Tutte le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è formalismo eccessivo solo qualora la rigorosa applicazione delle regole di procedura non sia giustificata da nessun interesse degno di essere tutelato, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (H 270/03 del 28 giugno 2004, DTF 128 II 142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto sia nella

sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c. 2.4.2., STF 6B_901/2016). Si annoti che, in linea di principio, il solo fatto di applicare rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF 142 IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; sentenze 4A_207/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 6.2). 2.11. Ebbene in concreto alcuna norma del regolamento d'applicazione della LCAMal impone che l'assicurato debba intestare la sua istanza indicando precisamente l'anno di RIPAM di cui chiede la revisione. Le norme riportate impongono unicamente (non più nei tre mesi successivi alla modifica adempiente una delle ipotesi dell'art. 14 Reg. LCAMal) di postulare la revisione e di indicare le ragioni della richiesta (con la conseguenza che l'effetto della revisione sarà dato " dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento " ma al più presto " dal mese in cui questo avviene "). Una notifica del cambiamento delle condizioni è sufficiente. Imporre altro andrebbe oltre al dettato delle norme citate e non ha nessuna portata pratica. In concreto l'istanza formulata dall'assicurato specifica il periodo d'interesse delle modifiche del reddito, specifica cioè a partire da quando (e presumibilmente sino a quando) la sostanziale modifica adempiente i presupposti dell'art. 14 cpv. 1 Reg. LCAMal avrà luogo. Non v'è bisogno d'altro e l'assicurato non doveva intestare la sua richiesta con un riferimento specifico alla RIPAM 2021. Quand'anche si volesse ammettere che, in concreto, il papà del ricorrente (agente per il figlio) abbia erroneamente significato di chiedere la revisione per il solo 2022, era compito dell'amministrazione – in applicazione analogica dei principi dedotti dall'art. 27 cpv. 2 LPGA – di segnalare l'incongruenza invitando l'assicurato a volersi determinare in merito potendo vantare un diritto. L'art. 27 cpv. 2 LPGA non trova applicazione diretta nel caso sottoposto a giudizio (v. punto 2.2.), non di meno il principio che esso esprime ha una valenza generale e deve trovare applicazione in situazioni come quella posta a giudizio. La norma prevede un diritto individuale ad essere consigliati dall'assicuratore sociale competente, e ciò al fine di permettere all'assicurato di fare valere i suoi diritti in conformità alle disposizioni legali, conformandosi agli obblighi di legge (Guy Longchamp in Commentaire Romand LPGA, ad art. 27 n.18). Il consiglio che l'assicuratore (o l'organo esecutivo interessato) è chiamato a fornire ha attinenza ai diritti e obblighi dell'assicurato, riferiti a un caso particolare. In concreto alla Cassa non poteva sfuggire che la domanda del ricorrente, ancorché richiamante l'anno 2022, indicava la cessazione del conseguimento del reddito a partire dall'agosto 2021. La Cassa avrebbe dovuto interpellare l'assicurato segnalandogli, semmai, l'incongruenza o l'incompletezza da essa rilevata, e chiedendo di volersi esprimere su tale aspetto, puntualizzando i termini della sua istanza. Ciò non è avvenuto. 2.12. Nel caso concreto l'istanza di revisione della decisione 13 novembre 2020 in materia di RIPAM 2021, formulata il 24 novembre 2021 e specificante adeguatamente la causale e la data di (inizio e presumibile fine della) modifica delle condizioni economiche dell'assicurato postulante, deve essere ritenuta tempestiva. La decisione emanata su reclamo il 1° aprile 2022 deve conseguentemente essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa per un nuovo giudizio in merito all'istanza del signor RI 1, i cui effetti (come rammenta l'art. 30 Reg. LCAMal riportato) avranno inizio dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ossia con effetto al 1° novembre 2021 e ciò, con riferimento alla RIPAM

2021, per i mesi di novembre e dicembre 2021, non invece per il periodo da agosto a ottobre. 2.13. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata, gli atti rinviati alla Cassa per un nuovo giudizio nel senso delle considerazioni esposte. Non sono attribuite ripetibili in assenza di un patrocinio e le spese permangono a carico dello Stato a norma dell'art. 29 cpv. 1 Lptca.

E. 15

marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. L'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali".

L'amministrazione prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all'art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l'amministrazione sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

"a) persone soggette all'imposta alla fonte e persone soggette

all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera;

b) persone domiciliate che, al momento dell'istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c) persone sole conformemente all'art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un'attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del partner registrato;

e) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata;

f) cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.

"2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione parziale dell'attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

- b) diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- c) diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- d) diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- e) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.■

"()

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell'AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.■

In particolare, dunque, nell'ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all'amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, verificando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l'unità di riferimento.

Si noti qui, per l'interesse specifico nel caso concreto, come l'esecutivo cantonale abbia differenziato [art. 14 cpv. 1 lett. f) e cpv. 2 lett. a) Reg. LCAMal] le situazioni di diminuzione del reddito, che permette all'assicurato di domandare un accertamento del reddito al di fuori dei parametri fiscali e la cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di eventi diversi tra cui la riqualificazione o perfezionamento professionale.■

Ne consegue che, in presenza di una contrazione dei redditi, ed in genere a fronte del realizzarsi delle condizioni dell'art. 14 cpv. 2 Reg. LCAMal, la Cassa procede all'accertamento del diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali in presenza di una esplicita (e sufficientemente precisa) richiesta dell'assicurato. La costellazione è invece diversa quando siano realizzati gli estremi del cpv. 1 dell'art. 14 Reg. LCAMal.

L'art. 27 cpv. 2 LPGa non trova applicazione diretta nel caso sottoposto a giudizio (v. punto 2.2.), non di meno il principio che esso esprime ha una valenza generale e deve trovare applicazione in situazioni come quella posta a giudizio. La norma prevede un diritto individuale ad essere consigliati dall'assicuratore sociale competente, e ciò al fine di permettere all'assicurato di fare valere i suoi diritti in conformità alle disposizioni legali, conformandosi agli obblighi di legge (Guy Longchampin Commentaire Romand LPGa, ad art. 27 n.18). Il consiglio che l'assicuratore (o l'organo esecutivo interessato) è chiamato

a fornire ha attinenza ai diritti e obblighi dell'assicurato, riferiti a un caso particolare.

In concreto alla Cassa non poteva sfuggire che la domanda del ricorrente, ancorché richiamante l'anno 2022, indicava la cessazione del conseguimento del reddito a partire dall'agosto 2021. La Cassa avrebbe dovuto interpellare l'assicurato segnalandogli, semmai, l'incongruenza o l'incompletezza da essa rilevata, e chiedendo di volersi esprimere su tale aspetto, puntualizzando i termini della sua istanza. Ciò non è avvenuto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.